



REGIONE BASILICATA



f e
a s r Basilicata 2007 | 2013

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007 - 2013

REGOLAMENTO CE n. 1698/05

BANDO MISURA 311 – AZIONE C

**“INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE, UTILIZZAZIONE E
VENDITA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”**

SECONDO AVVISO

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

| | |
|--|----|
| <i>Art. 1 - Premessa</i> | 3 |
| <i>Art. 2 - Riferimenti normativi</i> | 3 |
| <i>Art. 3 - Obiettivi</i> | 5 |
| <i>Art. 4 -Beneficiari</i> | 5 |
| <i>Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari</i> | 6 |
| <i>Art. 6 - Localizzazione degli investimenti</i> | 6 |
| <i>Art. 7 - Tipologia di investimenti e spese ammissibili</i> | 7 |
| <i>Art. 8 - Spese non ammissibili</i> | 8 |
| <i>Art. 9 - Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa</i> | 10 |
| <i>Art. 10 - Disponibilità finanziaria e massimali degli aiuti</i> | 11 |
| <i>Art. 11 - Modalità di presentazione delle domande di aiuto</i> | 11 |
| <i>Art. 12 - Documentazione richiesta</i> | 12 |
| <i>Art. 13 - Criteri di selezione</i> | 13 |
| <i>Art. 14 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione</i> | 14 |
| <i>Art. 15 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto</i> | 15 |
| <i>Art. 16 - Approvazione delle domande di aiuto</i> | 15 |
| <i>Art. 17 - Impegni specifici collegati alla Misura</i> | 15 |
| <i>Art. 18 - Realizzazione delle operazioni da parte dei Beneficiari</i> | 16 |
| <i>Art. 19 - Varianti e proroghe</i> | 16 |
| <i>Art. 20 - Controlli e pagamenti</i> | 17 |
| <i>Art. 21 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi</i> | 19 |
| <i>Art. 22 - Recesso / Rinuncia dagli impegni</i> | 21 |
| <i>Art. 23 - Cause di forza maggiore</i> | 21 |
| <i>Art. 24 - Responsabile del procedimento</i> | 22 |
| <i>Art. 25 - Informazione e pubblicità</i> | 22 |
| <i>Art. 26 - Disposizioni finali</i> | 23 |
| <i>Art. 27 - Allegati</i> | 23 |
| ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ | 24 |
| ALLEGATO 2 - SPECIFICA SUGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE | 26 |

Art. 1 - Premessa

Il presente Bando è relativo all'**Azione C** "Interventi per la produzione, utilizzazione e vendita di energia da fonti rinnovabili" della Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" (Titolo IV capo I, art. 52, lettera, a), i) e 53 del Reg. (CE) del Consiglio n.1698/2005).

La Misura intende accrescere la fruibilità del territorio e le opportunità occupazionali dei territori rurali attraverso lo sviluppo dell'agriturismo ed il sostegno di attività non agricole che consentano di diversificare il reddito aziendale ed attivare rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare. La creazione di tali opportunità rappresenta un incentivo alla permanenza dei giovani, contribuendo a contenere i fenomeni di spopolamento e di emarginazione socio- economica delle aree rurali.

Inoltre, sostenendo investimenti destinati alla **realizzazione d'impianti per la produzione e la vendita di bioenergie** contribuisce alla razionalizzazione ed all'ottimizzazione del sistema energetico regionale.

Art. 2 - Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente Bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss. mm. i.i.
- Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01).
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e ss. mm. ii.
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e ss. mm. ii.

- Decisione del Consiglio (2006/144/CE) del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale .
- Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea.
- Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori e ss. mm. ii.
- Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Piano Strategico Nazionale. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II.
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013 vigente, approvato con Dec. CE C(2010)1156 del 26.02.2010;
- D.P.C.M.. 03.06.2009 e relative Linee Guida;
- Comunicazione 2009/06/01 CE – Aiuto 248/09 - “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le Misure di Aiuto a sostegno dell'accesso al finanziamento dell'attuale situazione situazione di crisi finanziaria ed economica” e ss. mm. ii.
- Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e modificati in sede di consultazione scritta;
- Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure di investimento del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013.
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II, 14 febbraio 2008.
- D.G. R. n. 1480 del 05.08.2009 “PSR 2007 – 2013 – Approvazione delle procedure attuative delle misure di investimento e delle Misure connesse alla superficie del PSR 2007/2013”
- D. Lgs. n. 387 del 29/12/2003 – “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e ss. mm. ii.

Art. 3 - Obiettivi

La Misura si colloca prioritariamente in linea con l'obiettivo prioritario di Asse "Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali" ma si configura come strumento determinante a conseguire l'altro obiettivo prioritario "Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione" attraverso un'azione sinergica sia con le altre misure dell'Asse 3, che agiscono sulle altre componenti economiche dello sviluppo rurale, sia con gli strumenti della politica regionale attraverso il potenziamento infrastrutturale e dei servizi su scala comprensoriale.

Gli obiettivi specifici della misura sono:

- diversificare le fonti di reddito delle famiglie agricole;
- favorire la permanenza dei giovani componenti la famiglia agricola nel settore;
- accrescere l'attrattività dell'ambiente rurale come sede di investimenti e residenza;
- garantire lo sviluppo sostenibile del territorio promuovendo l'offerta e l'uso innovativo di fonti di energia rinnovabili;
- migliorare l'offerta turistica e la diffusione di attività di piccolo commercio e artigianato in ambito rurale.

Nel presente bando è attivata la **sola Linea d'azione C**: "*Investimenti per la produzione, utilizzazione e vendita di energia da fonti rinnovabili*".

Art. 4 -Beneficiari

Imprenditori agricoli¹e/o membri della famiglia agricola.

Per "membro della famiglia agricola" si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli.

Nel caso in cui un membro della famiglia agricola sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, tale membro deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Nello specifico il membro della famiglia agricola qui considerato dovrà essere compreso nella dichiarazione dei redditi del capo dell'azienda.

¹ Occorre essere: 1) titolare di P. IVA; 2) iscritta al Registro delle imprese della CCIAA (sezione speciale "imprenditori agricoli" o "coltivatori diretti"); 3) in possesso della qualifica I. A. P., accertata dall'Ufficio Capitale Terra della Regione Basilicata.

Nel caso di società agricole di cui al D. Lgs. 99/04 e D. Lgs. 101/05, occorre essere: titolari di P. IVA, iscritte al Registro delle Imprese CCIAA (sezione speciale "imprese agricole") ed in possesso di qualifica IAP. In caso di società cooperative occorre essere: titolari di P. IVA, iscritte all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli o conferiti dai soci e/o di allevamento ed in possesso di qualifica IAP.

Nel caso di società semplice è consentita la partecipazione a condizione che alla data della domanda di aiuto la società sia stata trasformata in società agricola (cfr. art. 2 D. Lgs. 99/04 e ss. mm. ii.).

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari

Il beneficiario, al momento di presentazione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti e rispettare gli adempimenti richiesti:

1. conduzione dell'azienda documentata da atto di proprietà e/o affitto e/o comodato d'uso regolarmente registrati alla data di presentazione della domanda²;
2. costituzione e/o aggiornamento del "fascicolo aziendale", di cui al DPR 503/99, presso i centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con ARBEA;
3. presentazione di uno Studio di Fattibilità di cui all'**ALLEGATO 1** che dimostri la possibilità di approvvigionamento locale della biomassa o della materia prima utilizzata.

Nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di coprire autonomamente le fasi di produzione della biomassa, la trasformazione e la vendita del prodotto finale, si richiede la presentazione di un progetto di filiera sottoscritto dai partecipanti che veda la presenza di altre imprese del territorio.

Dovranno essere applicate le tecniche più efficaci a proposito della riduzione dell'impatto ambientale.

Al presente Bando possono accedere anche quanti, in possesso dei suddetti e richiesti requisiti, abbiano già presentato istanza sul primo Bando (BUR n. 27 del 16.06.2009), a condizione di comunicare la volontà di annullare la propria partecipazione, provvedendo, in pari tempo e sotto la propria responsabilità, al ritiro del plico prodotto. A tal fine, l'Ufficio non procederà, come ad oggi non ha proceduto, all'apertura dei plichi già agli atti prima dell'intervenuta decorrenza dei termini di presentazione delle istanze di cui al presente Bando.

Art. 6 - Localizzazione degli investimenti

Gli investimenti di cui al presente Bando si applicano alle Macro aree **D1 (Aree ad agricoltura con modelli organizzativi più avanzati)** e **D2 (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)**.

L'applicazione dei criteri di selezione consentirà di privilegiare l'attuazione su tali aree.

Nella Macro area **B (Pianura del Metapontino)** gli interventi saranno residuali e riservati esclusivamente alle aziende agricole che presentano **svantaggi strutturali**, che ne limitano la competitività per quanto riguarda l'attività agricola.

Nella fattispecie (Macro area B) saranno ammesse solo le aziende che presentino una pendenza media non inferiore al 35%, dell'intera superficie aziendale.

² Sono ammessi il contratto di fitto bilaterale e di comodato d'uso, purché bilaterale e regolarmente registrato, per un orizzonte temporale che consenta di garantire il rispetto degli impegni.

Art. 7 - Tipologia di investimenti e spese ammissibili

Le tipologie di investimenti ammissibili sono le seguenti:

- a) Centrali termiche con caldaie³ ad alta efficienza, alimentate prevalentemente a cippato, a pellets o a pezzi di legna, con potenza non superiore a 1 MW⁴;
- b) Microimpianti per la creazione di biogas dai quali ricavare energia termica e/o elettrica (compresa cogenerazione) e di biocombustibili;
- c) Microimpianti per la produzione di energia eolica, solare, idrica (piccoli salti);
- d) eventuali piccole reti di distribuzione dell'energia prodotta interne all'azienda agricola.

L'investimento dovrà essere realizzato **entro 36 mesi** a far data dal provvedimento di concessione individuale del sostegno.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

In relazione alla componente impiantistica:

- Opere murarie strettamente funzionali, vani di servizio, reti per la distribuzione, attrezzature e macchinari, purché nei limiti di quanto necessario per la corretta realizzazione dell'intervento, secondo le migliori tecniche di progettazione in materia⁵;
- Acquisizione di hardware e software (solo se strettamente legati all'impiantistica);

Spese immateriali e spese generali: in percentuale massima del 17.5 % rispetto al valore totale dell'investimento, solo se strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti (ai sensi dell'art. 55 del Reg. CE 1974/06) - In tale contesto sono ammesse:

- onorari di professionisti iscritti ai rispettivi Ordini / Collegi per spese di progettazione, D. L., consulenze specialistiche, ecc., sino ad un massimo del 6,5%;
- spese generali relative all'acquisto di macchine ed attrezzature legate all'investimento, sino ad un massimo del 3,5% sul valore dell'acquisto;
- tenuta conto corrente dedicato (obbligatorio), garanzie fideiussore, sino ad un massimo dello 0,5 % del valore totale dell'investimento⁶;

³ Le caldaie installate devono essere ad alta efficienza, con rendimenti certificati (dal produttore, richiedendogli copia del certificato di rendimento ottenuto da ente terzo). Gli impianti con generatori di potenza superiore a 35 kWt devono essere provvisti di sistemi filtro a gravità (multicicloni) per rispettare il limite di emissione di polveri come previsto dal Dlgs 152/2006.

⁴ La potenza massima indicata è da intendersi come potenza massima utile.

⁵ In relazione alla realizzazione di impianti integrati, non sono ammessi i costi per la rimozione della copertura esistente, sono invece ammessi i costi per la nuova copertura idonea per la realizzazione di un impianto di tipo integrato. Nel caso di coperture esistenti in eternit, si potrà ammettere l'investimento solo a condizione che non sia stato emanato un provvedimento di rimozione e che la struttura rispetti le normative ambientali vigenti. Restano escluse le spese per rimozione e smaltimento.

- spese per studi di fattibilità connessi al progetto d'investimento, sino ad un massimo del 2,5% del valore totale dell'investimento;
- acquisizione di know-how, consulenze per la creazione ed implementazione di siti internet, brevetti e licenze, sino ad un massimo del 4,5% del valore totale dell'investimento

Art. 8 - Spese non ammissibili

Sono escluse spese di acquisto di terreni e fabbricati, di animali, nonché le spese relative a interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e dei servizi.

Non sono ammesse spese per impianti **con una potenza superiore ad 1 MW**.

- Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione come definiti all'inizio, ovverosia *investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Gli investimenti di sostituzione, per quanto riguarda le aziende agricole, sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. (Ulteriori in formazioni specifiche sono contenute nell'allegato 2).*

Non sono ammissibili, inoltre:

- Imposta di valore aggiunto (IVA), tranne se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiario finale e non sia recuperabile;
- Interessi passivi;
- Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- Investimenti non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato;
- Prestazioni di manodopera aziendale e prestazioni in natura;

Non saranno altresì ammissibili spese, di qualsiasi natura:

- non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle azioni ammissibili;
- non verificabili e controllabili;

⁶ = Il conto corrente dedicato dovrà essere attivato dopo il provvedimento di concessione individuale del sostegno; dopo tale provvedimento non saranno ammesse spese non transitanti attraverso tale conto.

- non legittime e contabilizzate.

Art. 9 - Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa

Le spese ammissibili:

- devono essere riferite ad attività effettuate o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto⁷, ad eccezione **delle sole spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa** (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, studi di fattibilità, nulla osta, ecc.), solo se effettuate **entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto**;
- devono essere riferite ad investimenti non ultimati⁸ prima della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal Responsabile di Misura;
- nel caso di investimenti **materiali** relativi a lavori ed opere, l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, al loro pagamento, nonché alla dichiarazione di fine lavori e richiesta di accertamento finale;
- nel caso di investimenti **immateriali e di acquisti di macchine ed attrezzature**, qualora siano le uniche componenti dell'iniziativa finanziata, l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione della fattura di saldo ed al relativo pagamento;
- nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti.

⁷ La data di presentazione è quella di inoltro della domanda cartacea alla Regione Basilicata.

⁸ Solo in riferimento a tale aspetto, l'investimento sarà considerato ultimato con il perfezionamento dell'ultimo pagamento.

Art. 10 - Disponibilità finanziaria e massimali degli aiuti

Le risorse finanziarie, relative alla spesa pubblica, attivate con il presente Bando sono pari ad **€7.000.000,00**.

L'aiuto concesso sarà erogato sottoforma di contributo in **conto capitale**.

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa massima ammissibile, nell'ambito della vigente disciplina degli aiuti "de minimis" ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006⁹ e dell'Aiuto n. 248/2009.

Ai sensi **dell'Aiuto n. 248/2009**, l'importo complessivo degli aiuti concesso ad una medesima impresa non deve superare **€ 500.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, purchè la decisione individuale di sostegno sia adottata entro e non oltre il 31.12.2010**.

A tal fine in sede di domanda di aiuto si potrà richiedere una percentuale di aiuto inferiore al 50%.

E' previsto un anticipo pari al **20%** o al **50%** (**purchè la decisione individuale di sostegno sia adottata entro e non oltre il 31.12.2010**) del totale del contributo concesso, dietro rilascio di garanzia fideiussoria pari all'anticipazione maggiorata del 10%.

Art. 11 - Modalità di presentazione delle domande di aiuto

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione ovvero l'aggiornamento del **fascicolo aziendale**, di cui al D.P.R. n. 503/1999. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta prima della compilazione della domanda, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con ARBEA, ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati.

Le domande potranno essere compilate ed inserite nel portale **entro e non oltre 60** (sessanta) **giorni consecutivi**, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente bando.

La presentazione delle domande di aiuto avviene con la **trasmissione cartacea** delle stesse, corredata della documentazione di cui al successivo art. 10, **entro e non oltre la data di chiusura del bando** esclusivamente mediante raccomandata AR (fa fede il timbro postale).

La domanda andrà compilata in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore sul portale ARBEA/SIAN.

La domanda in forma telematica, predisposta utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore sul portale SIAN, potrà avvenire:

1. per il tramite di un **Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)** accreditato dall'OP, previo conferimento di un mandato;

⁹ Il presente regolamento prevede che l'importo complessivo degli aiuti concesso ad una medesima impresa non deve superare **€200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari**.

2. con l'assistenza **di un libero professionista**, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, **accreditato dalla Regione** in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi. .

Al fine di evitare criticità operative le procedure di accreditamento saranno sospese venti giorni prima della data di chiusura del Bando¹⁰.

Art. 12 - Documentazione richiesta

La documentazione cartacea da inviare consiste in:

1. Copia cartacea della domanda generata dal portale ARBEA / SIAN firmata in originale in ogni pagina;
2. Fotocopia documento d'identità leggibile ed in corso di validità;
3. Studio di Fattibilità, redatto secondo le indicazioni dell'Allegato 1. Lo Studio dovrà essere firmato e timbrato, in ciascuna pagina, da un tecnico abilitato. Qualora il richiedente posseda l'abilitazione potrà elaborare il piano in prima persona. I tecnici abilitati sono: professionisti operanti in ambito tecnico – progettuale ed economico;
4. Dichiarazione del legale rappresentante o titolare dell'impresa circa le modalità di finanziamento per la quota di compartecipazione a carico dell'impresa;
5. Dichiarazione che le iniziative progettuali non hanno beneficiato di altri finanziamenti pubblici;
6. Autorizzazione all'utilizzo dei dati personali D. Lgs. 196/03;
7. Elaborati tecnico – grafici esecutivi (planimetria, piante e prospetti, particolari costruttivi, lay – out macchinari da acquistare ed esistenti) in duplice copia circa gli investimenti;
8. Computo metrico estimativo, secondo il prezzario Regionale per l'Agricoltura in vigore alla data di pubblicazione del bando sul BUR e, per le voci non previste, il prezzario delle OO.PP. vigente alla data di pubblicazione del bando sul BUR;
9. Dichiarazione di tecnico abilitato attestante la compatibilità urbanistica dell'investimento¹¹;
10. Almeno tre preventivi di spesa in duplice copia, per il materiale non riportato dai prezzari regionali. Se per ragioni oggettive, purché si fornisca una relazione circa le motivazioni e la congruità del costo, firmata da tecnico abilitato e contro –

¹⁰ Solo in riferimento a soggetti che si abilitano per la prima volta.

¹¹ La copia della D. I. A. e la dichiarazione attestante la sua efficacia per decorrenza dei termini per l'opposizione da parte del Comune, dovrà essere **inviata entro e non oltre 120 gg.** dalla data di concessione individuale del sostegno.

firmata dal proponente, non sia possibile reperire tre preventivi, sarà consentita la presentazione di un solo preventivo.

11. Planimetria aziendale con la precisa ubicazione delle colture praticate e degli investimenti previsti a firma di tecnico abilitato.
12. Relazioni specialistiche, studi ed indagini preliminari. In particolar modo dovranno essere trattati gli effetti sull'ambiente e le eventuali conseguenti mitigazioni¹².
13. Elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione dell'impianto;
14. Dichiarazione del legale rappresentante o titolare dell'impresa di non aver ricevuto aiuti in regime "de minimis" nell'ultimo triennio¹³, ovvero indicazione delle somme ricevute in forza del medesimo "de minimis" nell'ultimo triennio (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Per gli imprenditori associati:

1. Statuto ed atto costitutivo, in copia conforme ed elenco dei soci;
2. Copia conforme dell'atto con cui il CdA o l'assemblea dei soci approva il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, autorizza il legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto e si accolla, a proprio carico, la quota di cofinanziamento.

La domanda dovrà essere inviata **esclusivamente mediante raccomandata AR** (fa fede il timbro postale) a:

**Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana
Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale.**

Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: Bando Misura 311 – Azione C - "Investimenti per la produzione, utilizzazione e vendita di energia da fonti rinnovabili" – II° AVVISO - P. S. R. Basilicata 2007-2013.

Art. 13 - Criteri di selezione

Le proposte potranno ottenere un massimo di **100 (cento) punti**, assegnabili secondo il seguente schema:

| Criterio | Peso | Valore attribuibile |
|---|---------------|----------------------------|
| <i>Beneficiario con età inferiore a 40 anni/donna</i> | <i>Max 5%</i> | <i>Fino a 5</i> |
| <i>Impianti che consentono la cogenerazione</i> | <i>20 %</i> | <i>20</i> |

¹² Sono relazioni specifiche non coincidenti con lo studio di fattibilità di cui all'Allegato 1;

¹³ = In riferimento all'Aiuto n° 248/09 gli aiuti da considerare sono quelli concessi a far data dal 01.01.2008 (art. 3 del DPCM 03.06.2009)

| | | |
|---|----------------|------------------|
| <i>Progetti che consentono un incremento occupazionale (3 punti/unità occupata) e/o incremento di numero ore lavorative</i> | <i>Max 10%</i> | <i>Fino a 10</i> |
| <i>Localizzazione in macroarea D1 e D2</i> | <i>50 %</i> | <i>50</i> |
| <i>Dimensione economica dell'azienda inferiore a 5 UDE</i> | <i>15 %</i> | <i>15</i> |

Esplicitazione criteri

a) Beneficiario con età inferiore a 40 anni/donna

- Beneficiario con età fino a 32 anni e/o donna – **Punti 5**
- Beneficiario con età compresa fra 33 e 40 anni - **Punti 3**

Per le forma associate l'attribuzione del punteggio avverrà solo se almeno il 50% +1 dei soci sia di sesso femminile o abbia un età inferiore a 40 anni.

b) Impianti che consentono la cogenerazione

Per l'accesso a tale punteggio, consistente in 20 punti, è necessario presentare una relazione a firma di tecnico abilitato (controfirmata dal richiedente), in duplice copia, che consenta la valutazione;

c) Progetti che consentono un incremento occupazionale (3 punti/unità occupata) e/o incremento di numero ore lavorative, fino ad **un massimo di 10 punti**.

Il parametro dovrà essere attestato e desumibile dallo Studio di Fattibilità.

d) Localizzazione in macroarea D1 e D2.

Interventi rientrati nelle macro aree D1 e D2 del P. S. R. – **Punti 50**

e) Dimensione economica dell'azienda inferiore a 5 UDE – **Punti 15**.

Il parametro dovrà essere attestato e desumibile dallo Studio di Fattibilità.

In caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane, qualora permanga la parità prevale l'istanza presentata da donne, qualora permanga ancora la parità prevale l'istanza con UDE inferiore.

Art. 14 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione

Saranno escluse le domande che:

1. non soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 5, ivi compreso il criterio di inaffidabilità¹⁴;

¹⁴ = come previsto dall'art. 26 del Reg. CE 1975/06

2. non presentino la domanda di aiuto secondo le modalità ed i termini indicati all'Art. 11 e tutta la documentazione di cui all'Art. 12.

Le motivazioni di esclusione e/o irricevibilità risulteranno dai verbali di istruttoria ed inseriti negli elenchi delle domande non ammesse/escluse.

Art. 15 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto

Si rimanda al Capitolo 2 del documento "Procedure Attuative delle misure ad investimento" del P. S. R. Basilicata 2007 ÷ 2013 (D. G. R. 1480/09 – BUR n° 39 del 25.08.2009)

Art. 16 - Approvazione delle domande di aiuto

Si rimanda al Capitolo 2 del documento "Procedure Attuative delle misure ad investimento" del P. S. R. Basilicata 2007 ÷ 2013 (D. G. R. 1480/09 – BUR n° 39 del 25.08.2009)

Art. 17 – Impegni specifici collegati alla Misura

I Beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a presentare l'eventuale documentazione integrativa ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti;
- a costituire o aggiornare il fascicolo unico aziendale;
- a conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
- ad avere un conto corrente bancario/postale intestato al Beneficiario da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall'Organismo Pagatore e per i pagamenti relativi all'investimento cofinanziato e da utilizzare anche per l'accesso ad ulteriori misure di investimento;
- a rispettare i tempi di realizzazione degli investimenti del progetto (avvio ed ultimazione) indicati nel provvedimento di concessione dell'aiuto;
- a raggiungere gli obiettivi indicati nel progetto entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B. U. R. della graduatoria definitiva, fatto salvo i casi di forza maggiore;
- a rispettare gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005) pari a 10 anni per investimenti relativi a beni immobili e pari a 5 anni per investimenti relativi a beni mobili, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale;
- a rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili;

- a rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente specifica (ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro);
- a produrre copia conforme all'originale della documentazione di spesa tecnico/amministrativa/contabile, effettivamente sostenute e quietanzate, relativa all'operazione finanziata;
- ad apporre sull'intera documentazione di spesa, la dicitura: "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 1; Misura 311; Azione C; Titolo dell'operazione: _____";
- a comunicare al Responsabile di Misura, in modo puntuale e tempestivo, l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'operazione cofinanziata, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- a custodire in sicurezza i documenti giustificativi dell'operazione ammessa a cofinanziamento dalla pertinente Misura del PSR, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi, tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a tre anni dalla data di chiusura del PSR;
- a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'Allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006.
- a restituire le somme percepite ed eventualmente non utilizzate, ovvero non riconosciute ammissibili, maggiorate degli interessi legali;
- a garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza.

Eventuali altri obblighi a carico del Beneficiario, saranno precisati nel provvedimento di concessione dell'aiuto, che sarà adottato dal Responsabile di Misura successivamente all'approvazione della domanda e sottoscritto dal Beneficiario per accettazione entro 15 giorni consecutivi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Art. 18 - Realizzazione delle operazioni da parte dei Beneficiari

Si rimanda al Capitolo 3 del documento "Procedure Attuative delle misure ad investimento" del P. S. R. Basilicata 2007 ÷ 2013 (D. G. R. 1480/09 – BUR n° 39 del 25.08.2009).

Art. 19 - Varianti e proroghe

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali del progetto ammesso.

Per revisione e/o variante sostanziale si intende ogni modifica dello stesso che produrrebbe una variazione del punteggio attribuito nel corso della sua valutazione, secondo i criteri di selezione di cui all'Art. 13 del Bando di Misura.

Sono ammissibili, invece, le revisioni e/o varianti progettuali che non producono tale variazione.

Ogni richiesta di revisione e/o variante deve essere preventivamente comunicata al Responsabile di Misura e da questi autorizzata.

In linea generale, gli investimenti devono essere avviati ed ultimati entro la data indicata nei relativi provvedimenti di concessione dell'aiuto.

In deroga a tale principio può essere concessa una proroga (eccezionalmente anche più di una) **in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscono l'avvio/conclusione dell'operazione entro il termine stabilito**, indipendentemente dalla volontà del Beneficiario.

Le proroghe devono essere preventivamente richieste al Responsabile di Misura, che concede l'eventuale autorizzazione con proprio provvedimento, dandone comunicazione al Beneficiario/richiedente e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

Art. 20 - Controlli e pagamenti

I controlli da operare sulle domande dovranno garantire la corretta attuazione dell'investimento. Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore ARBEA.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Nel rispetto delle procedure adottate dall'OP, il contributo sarà erogato al beneficiario in più soluzioni:

- a) la prima quota, nella misura del 20% o del 50%¹⁵ del contributo assentito, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa stipulata da banche ed imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 107 del D. lgs. 385/93 (consultabile rivolgendosi alla stessa o tramite il sito www.bancaditalia.it), redatta coerentemente con lo schema approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 22 aprile 1997, di importo pari alla somma da erogare, maggiorata del 10%, e di durata definita nel provvedimento di concessione;
- b) successive quote possono essere erogate a stati di avanzamento dei lavori (SAL), per importi non inferiori a € 40.000 per ciascun SAL, e tali che la somma complessivamente erogata non superi l'80% del contributo concedibile;
- c) l'ultima quota è erogata a saldo, subordinatamente alla conclusione dell'investimento e dopo la verifica tecnico-amministrativa ed accertamento della spesa ammessa.

Ai fini di ciascuna delle erogazioni, i beneficiari sono tenuti a trasmettere, unitamente alla relativa domanda di pagamento ed al certificato di iscrizione alla

¹⁵ = L'aliquota del 50% valida solo per gli investimenti per i quali la decisione individuale di sostegno è adottata nel corso del 2010 (Reg. CE 1974/06, così come modificato dall'art. 1.9 del Reg. CE 363/09)

C.C.I.A.A. attestante l'insussistenza di procedure fallimentari e il nulla-osta ai fini della certificazione antimafia se necessario, la seguente documentazione:

Per la richiesta di **anticipazione**:

- A. fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- B. dichiarazione d'inizio dell'investimento;
- C. concessione edilizia in caso di opere edili;
- D. contratto stipulato con la ditta fornitrice di macchine e attrezzature (per investimenti di solo acquisto);
- E. tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di **SAL**:

- A. contabilità dei lavori eseguiti, firmata da tecnico abilitato e comprovata dai giustificativi di spesa e dagli estremi di pagamento, e corredata dei relativi disegni. Nel caso che non vi sia stata richiesta di anticipazione, la predetta contabilità dovrà essere corredata di:
- B. concessione edilizia o Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) se presenti opere murarie;
- C. dichiarazione di avvio del progetto;
- D. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- E. copia di avvenuto deposito presso i competenti uffici e per le opere che lo richiedono, dei calcoli statici;
- F. tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di **Saldo finale**:

- A. comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale;
- B. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento;
- C. copia delle fatture dettagliate quietanzate;
- D. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale:
 - causale dell'operazione e Misura PSR 2007 - 2013 di riferimento;
 - codice fiscale dell'ordinante;
 - codice fiscale o P. IVA dell'intestatario;
 - gli estremi della fattura di riferimento;
 - per le opere murarie, se presenti:
 - a. atti di contabilità finale a firma del direttore dei lavori nonché fatture quietanzate e fiscalmente regolari;
 - b. attestazione relativa al deposito dei lavori in cemento armato, presso il Dipartimento "Infrastruttura e Mobilità" (ex Genio Civile) del territorio di competenza;
 - c. certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato e metalliche, ai sensi dell'art. 7 della Legge 6.11.1971, n° 1086;

- d. certificato di agibilità¹⁶, e nel caso di impossibilità di acquisire tempestivamente il suddetto certificato, dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato a firma del Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente;
- E. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- F. dichiarazione del Direttore dei Lavori che le opere non ispezionabili sono conformi agli elaborati tecnici;
- G. scheda sull'impiego di manodopera in fase di cantiere e ad investimento a regime;
- H. dichiarazione giurata del titolare o del legale rappresentante attestante che l'azienda rispetta le vigenti norme ambientali.

La richiesta deve essere corredata, inoltre, delle seguenti dichiarazioni, attestanti in particolare:

- I. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- II. che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo;
- III. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
- IV. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- V. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.

Quanto sopra indicato per l'anticipazione, i SAL ed il Saldo Finale, può essere integrato da ulteriori documenti nei casi che il Responsabile di Misura ne riscontri la necessità.

L'erogazione del saldo finale è comunque subordinata al positivo esito della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale ed alla dimostrazione della piena e completa funzionalità degli investimenti produttivi realizzati.

Art. 21 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi

Ai sensi dell'art. 42 comma 1 Reg. CE n. 796/2004, gli Organismi Pagatori sono responsabili dell'applicazione di **riduzioni** ed **esclusioni**, conseguenti alle attività di controllo.

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si tratti di *controllo amministrativo e/o in loco*, dovessero essere rilevate **infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità**, saranno applicate **riduzioni** degli aiuti, fino all'**esclusione** degli stessi, (Reg. CE 1975/2006: art. 16 e 18 per la verifica dei requisiti di

¹⁶ = Nel caso sia disponibile il certificato di agibilità la documentazione di cui ai precedenti punti (b) e (c) non è obbligatoria,

ammissibilità, artt. 22-24 per il rispetto della condizionalità), secondo quanto disciplinato da apposito Manuale a cura dell'Organismo Pagatore, e, se del caso, sanzioni, con il relativo **recupero** delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate.

Le procedure relative a riduzione, esclusioni, sanzioni e recuperi, avviate dall'Organismo Pagatore o da un soggetto delegato, e riportate nel *verbale di contestazione*, vengono notificate al Beneficiario ed al Responsabile di Misura.

Il Responsabile di Misura, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di **revoca, recupero, sanzione**).

In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 73 Reg (CE) 796/2004), il Beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'Organismo Pagatore e se l'errore non era normalmente rilevabile dal Beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, sussiste l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data del pagamento.

L'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi, inoltre, non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al Beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Compatibilmente con la normativa nazionale e regionale, non è esigibile la restituzione di importi minimi, al netto degli interessi, per Beneficiario e per periodo di erogazione.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- D.M. 1205 del 20/03/2008 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” e ss.mm.ii.;
- Legge n. 898 del 23/12/1986 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;
- Reg. (CE) n. 1975/2006 “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale”;
- Reg. (CE) n. 796/2004 “Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori” e ss.mm.ii.

Art. 22 - Recesso / Rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal Beneficiario al Responsabile di Misura e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non sarà invece ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza d'irregolarità nella documentazione concernente l'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Art. 23 - Cause di forza maggiore

Costituiscono causa di forza maggiore e relativa documentazione probante:

- a. **l'esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, **comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;**
- b. **calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, **comprovato da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;**
- c. **distruzione fortuita dei fabbricati aziendali** adibiti all'allevamento, **comprovata da denuncia alle forze dell'ordine;**
- d. **epizoozia** che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, **comprovata da certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del d.lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizoozia;-**
- e. **fitopatie** che colpiscano in tutto in parte la superficie aziendale, **comprovate da ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente.**
- f. **il decesso** del Beneficiario, **comprovato da certificato di morte;**
- g. **l'incapacità professionale** di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale;**

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario al Responsabile di Misura, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

Art. 24 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il Dirigente pro-tempore dell'**Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale – Sede di Potenza** – il Responsabile del procedimento amministrativo sarà individuato successivamente dal Responsabile di Misura.

Art. 25 - Informazione e pubblicità

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2, 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione Europea.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti materiali, il Beneficiario è tenuto a:

- ✓ affiggere una targa informativa per gli investimenti di costo complessivo **superiore a euro 50.000,00**;
- ✓ affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo **superiore ad euro 500.000,00**.

Il Bando approvato con Deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato:

- ✓ sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata (BUR);
- ✓ sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it);
- ✓ sul sito web appositamente dedicato del PSR Basilicata 2007-2013 (<http://www.basilicatapsr.it>);
- ✓ sul sito web del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Programmi_2007_2013/BandiPSR);
- ✓ a mezzo stampa, tv e radio a diffusione regionali.

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia a D. Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Per necessità di chiarimenti e/o delucidazioni sarà attivato, 10 (dieci) gg. dopo la pubblicazione del Bando sul B. U. R., il servizio FAQ sul sito della Regione Basilicata e sul sito www.basilicatapsr.it.

Il servizio FAQ sarà curato **dal Responsabile di Misura**.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia al documento “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007 – 2013”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

Art. 27 – Allegati

Gli allegati di cui al presente bando sono:

Allegato 1: LINEE GUIDA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ;
Allegato 2: SPECIFICA SUGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE

ALLEGATO 1 – LINEE GUIDA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Sezione I

Inquadramento generale dell'azienda: ubicazione, attività, modalità di conduzione, prodotti, mercati di riferimento, ecc.

Sezione II

Aspetti legati ai consumi energetici, fabbisogno annuo, eventuali fabbisogni di picco, eventuali interventi / azioni già realizzate a scopo di contenimento dei consumi.

Sezione III

Motivazioni a base dell'intervento proposto.

Descrizione delle opere e degli impianti. Indicazioni circa l'approvvigionamento di biomassa e della biomassa già disponibile in azienda.

Effetti attesi dall'investimento.

Cronoprogramma per le varie attività (l'investimento va completato entro 36 mesi dalla data di concessione individuale di contributo).

Sezione IV

Fattibilità amministrativa: descrizione dell'iter di realizzazione dell'investimento, con l'indicazione di eventuali nulla – osta, pareri, ecc. da acquisire in itinere e valutazione circa la potenziale acquisibilità dei medesimi. Riferimenti circa il rispetto della normativa ambientale.

Sezione V

Analisi di rischio: indicare eventuali eventi / scenari che possano inficiare e/o ritardare gli investimenti (eventualità indipendenti dal beneficiario) ed azioni che si intendono mettere in campo per la mitigazione / risoluzione.

Sezione VI

Convenienza economica: argomentare circa la convenienza economica dell'investimento rispetto allo scenario zero (senza intervento).

La convenienza economica sarà verificata quando:

$$RNT_f - RNT_o > (K1 * R1) + (K2 * R2)$$

con:

RNT_o = Reddito netto aziendale ante intervento

RNT_f = Reddito netto aziendale post intervento

K1 = costo del miglioramento fondiario

K2 = costo impianti ed attrezzature

R1 = saggio d'interesse pari allo 0,02 (2%)

R2 = saggio di interesse pari allo 0,05 (5%)

Sezione VII

Elementi per l'assegnazione dei punteggi relativi ai criteri di selezione c) ed e) di cui all'art. 13 del presente bando.

ALLEGATO 2 – SPECIFICA SUGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

Macchine, attrezzature, impianti

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" s'intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.